Roma 16 dicembre 2009

 Dott. Emilio Gatto

 Direttore Generale della programmazione,

 del coordinamento ispettivo

 e dei laboratori di analisi

 **Ispettorato centrale della tutela della qualità e**

 **repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

 **Via Quintino Sella 42**

 **00187 ROMA**

 **E p. c. Dott. Paolo Tolomei**

 Ufficio PROPE III

 **Ispettorato centrale della tutela della qualità e**

 **repressione frodi dei prodotti agroalimentari**

 **Via Quintino Sella 42**

 **00187 ROMA**

Oggetto: quesito inerente l’applicazione del Reg. CE 606/09

Gentile dott. Gatto,

Come a Lei noto, con il Regolamento in oggetto sono state inserite nuove pratiche enologiche prima non previste in ambito comunitario e conseguentemente neppure in ambito nazionale.

Dagli incontri con Codesto Ispettorato era emersa l’indicazione informale di attendere, per l’utilizzo di tali nuove pratiche, l’emanazione di apposite disposizioni da parte dell’Ispettorato stesso, anche se il Regolamento 606/09 sarebbe immediatamente applicabile negli Stati membri.

Sono stata tuttavia contattata da una nostra associata che sta effettuando degli investimenti nell’ambito di un Contratto di Programma. Tra questi investimenti, intenderebbero procedere all’acquisto di un macchinario per effettuare il trattamento con scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino.

Ovviamente l’azienda, nel momento in cui entra in possesso della macchina, vorrebbe poterla utilizzare (come nel suo diritto) ma, ovviamente, vorrebbe sapere oltre alle prescrizioni del Reg.606/09 Allegato 1A appendice 12 a quali adempimenti debba assoggettarsi.

Certa di un Suo cortese riscontro, colgo l’occasione per inviarLe i miei migliori saluti

 Gabriella Ammassari